

SCHEDA 2 – LE CESSIONI IN FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI



Republic of San Marino
Official Business Gate



CAMERA DI COMMERCIO
AZIENDA SVILUPPO ECONOMICO
S A N M A R I N O

Domanda I
I beni sono oggetto di un trasferimento a titolo definitivo nel territorio a San Marino?

Si sono a titolo definitivo

Domanda II
Il trasferimento è in conto proprio (1)?

Si

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE COMUNQUE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE A MONOFASE (3)

No

Domanda III
Chi è il soggetto acquirente

Un privato

IL TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE UNA CESSIONE, ED È ASSOGGETTATA AD IVA (5)

Un operatore economico o un soggetto ad esso assimilato (4)

Domanda IV
Nel DDT è stata indicata una causale che preveda il differimento della cessione e ne è stata presa nota anche nel registro di cui all'art 39 del DPR n. 633 del 1972?

Si

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE A MONOFASE, MA È AMMESSO IL DIFFERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI VENDITA (6)(7)

No

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE A MONOFASE, MA NON È AMMESSO ALCUN DIFFERIMENTO (6)(7)

No sono a titolo provvisorio (2)

Domanda II
Nel DDT è stata indicata la causale di trasporto ed è stata presa nota nel registro di cui all'art 39 del DPR n. 633 del 1972 del trasferimento a titolo provvisorio?

Si

IL TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE UNA CESSIONE

No

IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE COMUNQUE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE A MONOFASE (3)

- 1) **TRASFERIMENTO IN CONTO PROPRIO** – SI REALIZZA QUANDO UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO O IDENTIFICATO IN ITALIA TRASFERISCE DEI BENI IN TERRITORIO SAMMARINESE PER ESIGENZE DELLA PROPRIA IMPRESA PER POI CEDERLI A SOGGETTI IVI STABILITI. SONO ANCHE DENOMINATE OPERAZIONI DI TRANSFER
- 2) **TRASFERIMENTO A TITOLO PROVVISORIO** – SI TRATTA DEI CASI IN CUI IL TRASPORTO DEI BENI A SAN MARINO È REALIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI PERIZIE O DI OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO O DI MANIPOLAZIONI USUALI INTESE A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, OPPURE A MIGLIORARNE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITÀ COMMERCIALE O A PREPARARNE LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA, QUANDO I BENI SONO SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATI O SPEDITI AL COMMITTENTE, NONCHÉ PER L'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI BENI TEMPORANEAMENTE UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI.
- 3) **TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA CESSIONE DA ASSOGGETTARE A MONOFASE** – IN QUESTO CASO IL SOGGETTO PASSIVO ITALIANO SI DEVE DOTARE DI UN CODICE OPERATORE PER ASSolvere LA MONOFASE. RELATIVAMENTE ALLA MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VALGONO LE STESSE MODALITÀ E TERMINI PREVISTI PER QUELLE EMESSE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA ITALIANA. L'UNICA DIFFERENZA RIGUARDA LA COMPILAZIONE DEL CAMPO “CODICE DESTINATARIO”, NEL QUALE DEVE ESSERE INDICATO QUELLO ATTRIBUITO ALL'UFFICIO TRIBUTARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: 2R4GTO. PER QUANTO RIGUARDA IL CODICE NATURA DEVE ESSERE INDICATO IL CODICE N.3.3.
- 4) **OPERATORE ECONOMICO O SOGGETTO AD ESSO ASSIMILATO** – SONO ASSIMILATI AGLI OPERATORI ECONOMICI, GLI ENTI LE ASSOCIAZIONI E SIMILI CHE NEL CORSO DELL'ANNO O IN QUELLO PRECEDENTE HANNO EFFETTUATO ACQUISTI DI BENI IN ITALIA PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE A 8.000 EURO. IN QUESTO CASO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE OPERATORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
- 5) **IL TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE UNA CESSIONE** – LE CESSIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PRIVATI DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI AD IVA NONOSTANTE SIANO INTRODOTTI A TITOLO DEFINITIVO IN TERRITORIO SAMMARINESE. SONO PREVISTE DELLE ECCEZIONI PER LE VENDITE DI BENI CHE RIENTRANO NELLA DISCIPLINA DELLE COSIDDETTE VENDITE A DISTANZA O INTERESSANO I MEZZI DI TRASPORTO NUOVI O CONSIDERATI COME NUOVI DI FABBRICA
- 6) **DIFFERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI VENDITA** – SE GLI EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI SI PRODUCONO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE, LE OPERAZIONI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL MOMENTO IN CUI SI PRODUCONO TALI EFFETTI E, COMUNQUE, DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE
- 7) **ACCONTO** – IN CASO DI ACCONTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE OPERATORE SAMMARINESE IL CEDENTE DEVE EMETTERE FATTURA PER L'IMPORTO PAGATO. LA FATTURA NON VERRÀ VALIDATA DALL'UFFICIO TRIBUTARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. PER QUESTO MOTIVO IL CEDENTE DEVE RICHIAMARLA NELLA SUCCESSIVA FATTURA DI SALDO